



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

CAPITOLATO TECNICO


Affidamento servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli apparati di Centro Stella della Giustizia Amministrativa inclusa la fornitura di componenti di ricambio e di assistenza specialistica accessoria e a consumo - CIG Z9D28B6F1B

Premesse

Nel corso del 2017 l'amministrazione ha acquistato e messo in esercizio il nuovo apparato di centro stella costituito dai componenti elencati nella seguente tabella.

Codice	Descrizione	Qtà
C6880-X-LE	CISCO CATALYST 6880-X-CHASSIS (STANDARD TABLES)	2
C6880-X-LE-16P10G	CATALYST 6880-X MULTI RATE PORT CARD (STD TABLE)	6
C6880-X-3KW-AC	CISCO CATALYST 6880-X 3KW AC POWER SUPPLY	4
C6880-X-NEBS-PAK	MANDATORY AIRDAM SET FOR 6880X TO MEET THERMAL REQ	2
N2K-C2232PP	N2K-C2232PP-10GE 32X1/10GE+8X10GE AIRFLOW/PWR OPT	4
N55-D160L3-V2=	NEXUS 5548 LAYER 3 DAUGHTER CARD VERSION 2	2
N2K-C2232TM-E	N2K-C2232TM-E-10GE 32X1/10GT+8X10GE AIRFLOW/PWR OP	2
GLC-TE=	1000BASE-T SFP TRANSCEIVER FOR CAT 5 COPPER WIRE	56
SFP-10G-SR=	10GBASE-SR SFP MODULE	49
GLC-GE-100FX=	100FX SFP ON GE SFP PORTS FOR DSBU SWITCHES	2
GLC-SX-MMD=	1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER MODULE MMF 850NM DOM	44

Detto apparato opera con lo schema tecnico di massima sotto riportato:



L'amministrazione ha quindi necessità di dotarsi di un servizio di assistenza e manutenzione del proprio centro stella, con le modalità e le tempistiche di seguito descritte:

Articolo 1 – oggetto, durata e importo complessivo dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni da effettuarsi sul centro stella ubicato presso il Consiglio di Stato, Piazza del Monte di Pietà 33 – 00186 – Roma e la cui configurazione è descritta nella tabella e nello schema sopra riportati:

- a) il servizio di manutenzione generale *software* ed *hardware* (IOS), a canone, da effettuarsi da remoto e *on site* con personale qualificato;
- b) il servizio accessorio di assistenza – supporto specialistico per particolari interventi, a consumo da effettuarsi *on site* con personale qualificato;
- c) fornitura in opera/installazione di materiale e componenti di ricambio del centro stella inclusa nell'ambito del servizio di manutenzione generale di cui alla lett. a).

1.2 Il contratto avrà durata 18 mesi dalla stipula del contratto.

1.3 Per tutte le prestazioni come descritte al punto 1.1., l'importo che sarà erogato dall'amministrazione è quello offerto dall'operatore economico in sede di trattativa diretta e risultante dalla scheda MEPA di stipula del relativo ordinativo, in ribasso rispetto all'importo di partenza stimato dall'amministrazione e pari ad Euro 39.900,00.

Il prezzo offerto comprende: il canone per i servizi di cui alla lettera a), una somma fissa di euro 3.000,00 per il servizio di cui alla lett. b) e la fornitura delle eventuali parti/componenti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento degli apparati, di cui alla lett. c).

Pertanto il canone per i servizi di cui alla lett. a) comprensivo della fornitura di parti componenti di ricambio dovuto per l'intera durata del contratto è pari alla somma offerta detratto l'importo di euro 3.000,00.

Quest'ultimo importo sarà pagato a consumo in base all'effettivo numero di giornate di supporto specialistico utilizzate dall'Amministrazione.

1.4 Per le prestazioni oggetto del contratto non è previsto il DUVRI stante l'assenza di rischi da interferenza.

Articolo 2 – Condizioni e livelli di servizio manutenzione generale

2.1. Il Fornitore dovrà garantire il perfetto stato di funzionamento degli apparati di centro stella, provvedendo a fornire l'assistenza tecnica e ponendo in essere tutte le attività necessarie al suo funzionamento ed alla risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del servizio.

Nell'ambito del servizio di manutenzione generale deve essere assicurata sia la manutenzione correttiva sia quella preventiva delle apparecchiature di centro stella.

2.2. In particolare, il servizio di manutenzione correttiva consiste: 1) nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente software e hardware che dovessero verificarsi; 2) nella sostituzione di tutte le parti non più funzionanti con quelle di ricambio e 3) nell'esecuzione delle prove, dei controlli necessari e di ogni altra attività (*tuning* ed integrazione continua con l'infrastruttura informatica del Consiglio di Stato) necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento delle apparecchiature.

Per malfunzionamento delle apparecchiature si intende ogni difformità hardware e software del prodotto in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

2.3. L'aggiudicatario si impegna ad erogare anche la manutenzione preventiva, che consiste in interventi, anche periodici, concordati con l'Amministrazione (ad es: regolazioni, controlli, sostituzioni hardware in funzione migliorativa del funzionamento delle apparecchiature) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei sistemi oggetto del servizio.

2.4. Per il servizio di manutenzione (sia preventiva che correttiva) l'Amministrazione ha valutato che normalmente gli interventi effettuabili da remoto (rilascio automatizzato o semiautomatico di nuove versioni dei firmware e dei software di gestione, regolazioni periodiche e controllo dei sistemi, fornitura e installazione delle parti di ricambio, *tuning* e integrazione continua con l'infrastruttura informatica del Consiglio di Stato, etc.) sono prevalenti nel servizio di assistenza, rispetto agli interventi di manutenzione previsti on site (fornitura e successiva installazione di parti di ricambio, etc.).

In particolare, gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva complessivamente necessari sono stati stimati dall'Amministrazione in numero di 18 per l'intera durata del servizio distinti come segue: 10 da remoto ed 8 presso la sede dell'amministrazione (on site) anche per eventuali sostituzioni di parti malfunzionanti;

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni trimestre a partire dalla data di inizio del servizio di cui al successivo art. 5, l'operatore economico dovrà proporre all'Amministrazione (se essa non lo abbia già richiesto) un intervento di manutenzione preventiva per controlli e verifiche di funzionamento. In particolare detti interventi di manutenzione preventiva periodica dovranno essere proposti all'Amministrazione all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7 e via mail per conoscenza al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato. Nel caso l'Amministrazione non rifiuti espressamente la proposta di intervento entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, la stessa si intende autorizzata e dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario, concordandone modalità e tempistiche con l'Amministrazione.

2.5. Il servizio di manutenzione ed assistenza generale (IOS) correttiva e preventiva deve essere erogato in forma di reperibilità, ossia quando occorra all'amministrazione. In particolare tale reperibilità dovrà essere garantita con copertura 8x5xNBD, con ciò intendendosi che, a seguito della richiesta di assistenza ricevuta mediante il punto di contatto (call center) telefonicamente o via mail, il fornitore deve rendere disponibile da remoto o on site personale tecnico – con profilo di sistemista o superiore - per il supporto o l'intervento richiesto entro 8 ore lavorative dalla chiamata nella fascia oraria di disponibilità 9-17, per 5 giorni lavorativi a settimana.

2.6. Ogni singolo intervento di manutenzione sia essa correttiva che preventiva comprende l'espletamento di tutte le attività necessarie al completamento dell'intervento medesimo. Ogni intervento deve essere iniziato al massimo entro il termine di cui al precedente comma e deve avere una durata massima di 8 ore lavorative dall'inizio del medesimo, salvo quanto indicato al punto successivo.

2.7. Possono avere durata maggiore di 8 ore lavorative esclusivamente gli interventi che comportino svolgimento di operazioni automatizzate (ad es: il rilascio in automatico di aggiornamenti software da remoto) per i quali è necessaria una durata più lunga.

Nel caso che per l'espletamento di un intervento di manutenzione l'operatore economico aggiudicatario ritenga di superare le 8 ore lavorative è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione.

2.8. Salvo ipotesi di impedimenti insuperabili non addebitabili a colpa dell'aggiudicatario (forza maggiore) non è in alcun caso consentita per ogni intervento di cui al punto 2.7 una durata superiore alle 24 ore consecutive.

2.9. Per ogni intervento di manutenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato, con congruo anticipo, il giorno e l'ora dell'intervento richiesto o autorizzato.

Inoltre all'esito di ogni intervento dovrà essere redatta dall'aggiudicatario un'apposita "nota di intervento" nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto intervento, nonché le prestazioni effettuate.

In particolare dovranno essere registrati:

- il numero identificativo dell'apparecchiatura soggetta a intervento;
- il numero identificativo della chiamata;
- l'ora ed il giorno della chiamata;
- il numero identificativo del problema;
- il luogo di esecuzione dell'intervento;
- l'ora ed il giorno di intervento;
- esito dell'intervento, con indicazione dell'ora e del giorno dell'avvenuto ripristino (o di chiusura dell'intervento);
- durata dell'intervento;
- dichiarazione delle ragioni tecniche che comportano il superamento delle 8 ore consecutive (se del caso).

La suddetta nota d'intervento dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante dell'amministrazione ed inoltrata all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato.

Articolo 3 – Condizioni e livelli di servizio di supporto specialistico

3.1. L'Amministrazione ha stimato inoltre di aver bisogno nell'arco dei 18 mesi di almeno 6 giornate di assistenza specialistica per specifiche attività (configurazioni particolari si sistemi, *tuning* specifici con apparati gestiti da terze parti, etc.) erogate presso i propri uffici tecnici attraverso le prestazioni di un tecnico con profilo professionale di sistemista senior o profilo superiore; l'utilizzo delle giornate di assistenza, nell'arco temporale suddetto avviene su richiesta dell'amministrazione ed il relativo compenso è corrisposto a consumo ossia in base all'effettivo utilizzo. L'Amministrazione, pertanto, non è in alcun modo vincolata all'utilizzo delle giornate di supporto specialistico. Detti interventi dovranno essere di volta in volta, preventivamente concordati (via mail) con il RUP della fase esecutiva e/o il DEC ove nominato, con indicazione del tipo di intervento, della data di esecuzione e del nominativo del tecnico che li eseguirà.

3.2. L'importo complessivo stimato per il supporto specialistico e non soggetto a ribasso è pari ad Euro 3.000,00. L'importo della singola giornata/uomo di supporto specialistico, da pagarsi in base all'effettivo consumo, è determinato in Euro 500,00 cadauna (Euro 3.000,00/6).

3.3. Ogni intervento deve essere effettuato e completato entro la durata massima di 8 ore consecutive (salvo diversa necessità preventivamente rappresentata dalla Ditta ed accettata dall'Amministrazione) dall'inizio del medesimo in base alla data ed ora preventivamente concordate con l'Amministrazione.

3.4. Ogni singolo intervento dovrà essere verbalizzato con analoga nota di cui all'art. 2.9. e controfirmato dal RUP della fase esecutiva o dal DEC ove nominato.

Articolo 4 – Fornitura in opera – installazione componenti di ricambio

Nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 2, il fornitore si impegna a fornire e ad installare – ove occorrono - tutte le parti/componenti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dell'apparato di centro stella. Tali interventi sono compresi nel canone.

Articolo 5 - Adempimenti iniziali – numero unico per le chiamate

La data di inizio del servizio è quella della stipula del contratto ovvero la data successiva stabilita nel verbale di avvio dell'esecuzione del servizio eventualmente previsto dall'amministrazione con *addendum* in sede di stipula del contratto.

A partire dalla data di inizio del servizio l'operatore economico affidatario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione un punto di accesso (*call center*) fornendo un numero unico ed un indirizzo mail ai quali l'amministrazione indirizzerà le richieste d'intervento, con copertura oraria almeno 8 ore al giorno (fascia oraria 9-17) per 5 giorni alla settimana.

Dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio:

per le chiamate

- Risposta entro 30", per l'80% delle chiamate ricevute.
- Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.

Per le mail riscontro entro 2 ore lavorative.

Almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio del singolo intervento l'operatore economico deve fornire all'Amministrazione i curricula del dipendente /i che sarà/saranno dedicato/i ai servizi di manutenzione e supporto specialistico.

Dette comunicazioni dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato.

Art. 6 Responsabilità dell'aggiudicatario e polizza assicurativa

L'aggiudicatario contraente assumerà, in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali, eventualmente, cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa aggiudicataria deve possedere (ovvero è tenuta alla

stipula di) apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, oltre spese legali. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore, qualora non sia già in possesso della polizza di cui al presente articolo, si impegna alla stipula e/o all'adeguamento del massimale entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto.

Nello stesso termine una copia della Polizza, sottoscritta digitalmente o autenticata nelle forme di legge deve essere consegnata all'Amministrazione. L'impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Articolo 7 – Referente del servizio – RUP dell'esecuzione e Direttore dell'esecuzione – comunicazioni fase esecutiva

Nell'ambito del servizio in appalto vengono individuate le seguenti figure/funzioni:

- **Referente dell'Impresa e recapiti**, al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, entro il termine di tre giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà indicare i propri recapiti (telefono, fax e PEC), il nominativo del Responsabile del servizio (ed i suoi recapiti), che si interfacerà con l'Amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi e più in generale che rappresenti l'aggiudicatario medesimo.

Le comunicazioni, gli eventuali disservizi e/o inadempienze, fatte al Responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

- **il RUP per la fase esecutiva**, appositamente nominato dall'Ufficio Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche per assolvere agli adempimenti attinenti alla fase esecutiva (es. penali, autorizzazione varianti etc.) previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

- **il Direttore dell'esecuzione**, ove nominato dall'Amministrazione, con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio;

Le figure di RUP dell'esecuzione e Direttore dell'esecuzione potrebbero anche coincidere.

Dopo la stipula del contratto e per tutte le questioni e vicende inerenti la fase esecutiva del contratto l'aggiudicatario dovrà contattare il RUP dell'esecuzione e l'eventuale DEC, nonché effettuare le relative comunicazioni presso i seguenti indirizzi dell'Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche:

PEC: ced.spi@ga-cert.it;

Il RUP della fase esecutiva è l'Ing. Claudio Scotognella: c.scotognella@giustizia-amministrativa.it; TEL: 06 68273159.

I recapiti del DEC, ove nominato, saranno comunicati successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 8 – Verifica di conformità

Con cadenza trimestrale ed a seguito di comunicazione da parte del Fornitore di "pronti alla verifica di conformità", l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità del servizio a canone di cui all'art. 2 del presente Capitolato che si concluderà con la redazione di apposito certificato di conformità / regolare esecuzione.

In particolare la comunicazione di pronti alla verifica dovrà essere fatta pervenire all'indirizzo PEC

di cui all'art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato, entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di servizio. Nei successivi 10 giorni, salvo eventuali contestazioni, il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di conformità ed a trasmetterlo all'Ufficio Pianificazione e Controllo competente per il pagamento che procederà tempestivamente ad informare l'aggiudicatario che nulla osta all'emissione della fattura in formato elettronico.

Per la componente di servizio a consumo (supporto specialistico) il fornitore presenterà un'unica richiesta di verifica di conformità a fine servizio e a consuntivo sia delle giornate di supporto specialistico effettivamente erogate, sia delle forniture effettuate. Nella medesima tempistica di cui sopra il RUP procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione anche unitamente a quello per i servizi a canone ed a trasmetterlo all'Ufficio Pianificazione e controllo per il successivo inoltro all'aggiudicatario del nulla osta a fatturare.

Articolo 9 – Fatturazione, pagamenti e divieto di cessione del contratto

L'emissione della fattura in formato elettronico avverrà previo nulla osta dell'Amministrazione che sarà comunicato all'operatore economico a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del soggetto incaricato, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8.

La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente**: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale**: 80427570587; **denominazione ufficio**: Ufficio Pianificazione e Controllo; **codice univoco ufficio**: JGENHA; e **CIG in intestazione**. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis d.lgs 50/2016 - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, D.lgs n. 50/2016; la cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato né la possibilità di rifiutare la cessione nel termine indicato dalla norma citata;

Art. 10 – Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno comunicate, mediante PEC, all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la non conformità delle stesse.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
Mancata attivazione e comunicazione del numero di telefono e della mail del punto di accesso (<i>call center</i>) cui inoltrare le richieste di intervento alla data di inizio del servizio	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
In caso di superamento annuale della percentuale complessiva del 20% di chiamate di assistenza con risposta oltre i 30 secondi e di mail con riscontro oltre 2 ore lavorative da parte del punto di accesso (<i>call center</i>).	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni chiamata senza risposta/mail senza riscontro in più rispetto alla percentuale indicata.
In caso di superamento annuale della percentuale complessiva del 4% di chiamate o mail senza alcun riscontro da parte del punto di accesso (<i>call center</i>)	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni chiamata senza risposta/mail senza riscontro in più rispetto alla percentuale indicata.
a) In caso di mancato espletamento dell'intervento di manutenzione (inclusa la sostituzione di componenti guaste o difettose), entro 8 ore dalla medesima, salvo quanto indicato nell'art. 2.7.; b) In ogni caso di superamento della durata massima di intervento di cui all'art. 2.8.;	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Mancata comunicazione da parte dell'impresa, entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto, del nominativo del responsabile del servizio e mancata comunicazione dei curricula dei dipendenti dedicati agli interventi di manutenzione o di supporto specialistico da cui risulti il profilo di tecnico richiesto;	0,50 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di stipula del contratto o rispetto al termine per inviare i curricula.
Mancato utilizzo di personale avente il profilo richiesto.	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni intervento eseguito con personale non qualificato (a prescindere dalla soluzione del problema riscontrato).
Ritardo rispetto ai tempi d'intervento concordati con l'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi di supporto specialistico a consumo.	1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi concordati.

Deve considerarsi ritardo passibile delle penali sopra citate anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo inesatto ovvero parzialmente difforme a quanto necessario (regola d'arte).

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Costituiscono, altresì, gravi inadempimenti:

- 1) la perdita in corso di esecuzione anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs n. 50/2016;
- 2) la mancata costituzione di idonea cauzione / garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 103, d.lgs n. 50/2016 e della polizza assicurativa nei termini di cui all'art. 6;

- 3) la mancata sottoscrizione del patto d'integrità, della dichiarazione di eventuale subappalto e di dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati dall'amministrazione tramite PEC, eventualmente anche in occasione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (che in tal caso potrà essere sospesa dal RUP). In ogni caso, la società contraente dovrà comunicare via PEC le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Oltre all'applicazione delle penali, l'aggiudicatario non avrà diritto a percepire il compenso per la prestazione inadempita, che dovrà comunque essere eseguita a regola d'arte.

In caso di adempimento inesatto o parziale, previa contestazione del medesimo, l'amministrazione adotterà il certificato di regolare esecuzione parziale solo per le prestazioni esattamente e correttamente eseguite.

L'importo delle penali sarà esatto mediante incameramento della cauzione ed ove insufficiente anche mediante compensazione sui compensi dovuti all'aggiudicatario per le prestazioni esattamente eseguite.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempire esattamente all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 11 – Clausole finali

L'Amministrazione in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., ha diritto di recedere, senz'obbligo di indennizzo ed in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Per tutte le controversie stragiudiziali e giudiziali concernenti il contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di servizio è competente il Foro di Roma;

le spese di registrazione e di bollo inerenti il contratto sono a carico dell'operatore economico e dovranno essere corrisposte in caso di stipula. Sull'ordinativo dovranno essere apposte marche da bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 e modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ovvero potrà in alternativa essere rilasciata apposita dichiarazione di adempimento dell'obbligo fiscale in questione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il Fornitore dichiara di essere edotto delle informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente

al trattamento dei dati personali per consentire l'adempimento di obblighi di pubblicazione o per le altre finalità istituzionali svolte dall'amministrazione appaltante (ad es: pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente) e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità del servizio.

In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escludere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.